



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI AL COMMA 3, ART. 3, DELLO STATUTO PROVINCIALE

ART. 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione e funzionamento di Uffici Decentrati, in ossequio ai criteri già individuati dal 3° comma dell'art. 3 dello Statuto Provinciale, al servizio delle comunità locali e di tutta la collettività provinciale.

ART. 2. Sedi decentrate, secondo criteri di omogeneità geografica, potranno essere istituite in quei comuni che offriranno a tal fine disponibilità di locali, arredi ed adeguata dotazione tecnica.

ART. 3. Ogni sede costituirà autonomo sportello polifunzionale informativo e ricettivo al servizio della comunità provinciale con particolare riferimento:

- Alla promozione dello sviluppo turistico e delle attività connesse;
- Alla promozione e sostegno delle attività artigiane e produttive in genere;
- Alla Formazione professionale;
- Alla promozione e sostegno di manifestazioni ed iniziative artistiche, culturali e sportive di interesse sovracomunale;
- Tutte le materie rimesse alla competenza della Provincia regionale di Messina.

ART. 4. Oltre che alle finalità di cui al comma precedente, le sedi individuate potranno, altresì, essere utilizzate per ospitare sportelli ai fini di ulteriori attività eventualmente gestite dall'Ente in forma diretta o indiretta (Centro per l'impiego, Centro per l'imprenditoria giovanile, ecc.), e per le quali si reputi utile tale forma di decentramento.

ART. 5. Alle sedi decentrate l'Ente provvederà ad assegnare un adeguato numero di dipendenti garantendo, ove possibile, l'espletamento di servizi di attesa, custodia e relazioni con il pubblico. La Giunta Provinciale provvederà in tal senso, previa concertazione con le OO.SS., alle conseguenti modifiche della struttura organica dell'Ente, prevedendo l'inserimento di tali competenze in uno dei vigenti Dipartimenti e ferma restando l'attuale dotazione organica complessiva.

ART. 6. Per le finalità di cui all'art. 2, l'Ente provvederà a portare il presente regolamento a conoscenza delle singole Amministrazioni Comunali, invitando queste ultime a comunicare eventuali disponibilità in merito.

ART. 7. Le sedi individuate, oltre che a ricadere nei centri abitati, dovranno rispondere alla esigenza di essere facilmente raggiungibili dall'utenza.

ART. 8. In caso di acquisita disponibilità da parte di Comuni in numero superiore a quanto previsto dal citato art. 3, comma 3, dello Statuto Provinciale, l'Ente potrà attivare eventuali sportelli "satellite", attivabili anche per un limitato arco temporale settimanale.